



Edizione di giovedì 12 Novembre 2020

EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 9 novembre](#)
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

[La mancanza del vincolo finanziario “allontana” la branch dal gruppo Iva](#)
di Sergio Pellegrino

PROFESSIONISTI

[Il mandato alla tenuta della contabilità non obbliga alla redazione della dichiarazione](#)
di Gioacchino De Pasquale

CRISI D'IMPRESA

[Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – V° parte](#)
di Francesca Dal Porto

AGEVOLAZIONI

[Lotteria degli scontrini anche per le spese sanitarie](#)
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[S.T.P. unipersonali e S.T.P. a r.l. semplificate. Si possono fare?](#)
di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 9 novembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito della **diciannovesima puntata** di **Euroconference In Diretta** l'attenzione si è concentrata sulle novità introdotte dal **Decreto Ristori**, anche in considerazione di alcune delle già annunciate misure previste dal **Decreto Ristori bis**, pubblicato questa settimana in Gazzetta Ufficiale.

Nel corso della **sessione di approfondimento**, poi, sono state richiamate le **recenti precisazioni dell'Agenzia delle Entrate sul conferimento di partecipazioni**, mentre la sessione **"adempimenti e scadenze"** è stata dedicata alle novità in materia di **trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria**.

Nel corso dello speciale **"agevolazioni edilizie"**, infine, ci si è soffermati sull'analisi della **check list** fornita dal **Cndcec** ai fini dell'apposizione del **visto di conformità** per la **cessione del credito** o lo **sconto in fattura** da parte dei soggetti che possono beneficiare del **superbonus**.

Numerosi sono stati quindi i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su Facebook, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE INFEDELE

2. CERTIFICATO MEDICO DA PAGARE CON STRUMENTI TRACCIABILI

1. DECRETO RISTORI BIS: I VERSAMENTI RINVIATI

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** *In Diretta* ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Bonus sisma e frazionamento

Si vuole effettuare un intervento antisismico su un unico immobile; dopo l'intervento le unità immobiliari saranno 2. Il conteggio del limite della detrazione deve essere fatto sulle unità esistenti prima o dopo i lavori?

D.D.F.

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportano l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultati alla fine dei lavori.

Sul punto si rinvia alla circolare AdE 13/E/2019; tali conclusioni sono state poi recentemente richiamate nella risposta all'istanza di interpello n. 256/2020 e confermate, con riferimento al superbonus, dalla risposta n. 523/2020.

9

Sospensione delle esecuzioni immobiliari

La sospensione dell'esecuzione delle cartelle di pagamento, prevede anche quella per le esecuzioni immobiliari da parte dei creditori in generale?

A.A.

Si tratta di due previsioni distinte. Con il D.L. 129/2020 è stato differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

L'articolo 4 D.L. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori") ha previsto invece, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione di tutte le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

8

Contributo a fondo perduto per le agenzie viaggi

Buongiorno, confermate anche voi che le agenzie viaggi (codice 79 11 00) sono state escluse dal decreto ristori?

B.A.

Sì, tra i codici Ateco caratterizzanti le attività che possono beneficiare del contributo a fondo perduto è richiamato soltanto il codice 79.90.19 "Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca".

Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che alle agenzie di viaggio e *tour operator* è stato riconosciuto uno speciale contributo dall'articolo 182, comma 1, D.L. 34/2020.

Il 9 novembre è stato pubblicato sul [sito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo](#) il Decreto per l'assegnazione e l'erogazione dell'appena richiamato contributo.

7

Pagamento del bollo non tracciato

Per alcune prestazioni mediche specialistiche pagate con strumenti tracciabili è previsto il pagamento del bollo in contanti. Come va trasmessa questa operazione al STS?

F.L.

In merito al quesito prospettato è necessario far riferimento alle apposite Faq pubblicate sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria.

Le Faq precisano infatti che, se una prestazione è pagata in parte in contanti e in parte con strumenti di pagamento tracciabili, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come "non tracciato".

Tuttavia, nel caso in cui il pagamento di una prestazione sia avvenuto interamente con

strumenti di pagamento tracciabili, eccezion fatta per la sola imposta di bollo, versata invece in contanti, è possibile comunicare solo l'importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa come "tracciato".

6

Visto di conformità: costo agevolabile

La spesa per il visto di conformità è agevolabile. Con che limiti di spesa?

C.T.

La spesa per il visto di conformità è agevolabile, così come le altre spese sostenute per le asseverazioni previste. Con specifico riferimento al visto di conformità, inoltre, non è previsto uno specifico limite di spesa.

5

Contributo a fondo perduto per le imprese non beneficiarie in passato

Decreto Ristori: per un'azienda che non ha richiesto il contributo entro il 13 agosto, qual è il modo di poter fare richiesta?

C.S.

Ad oggi non risulta essere stato ancora emanato il Provvedimento con il quale saranno definiti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

4

Bonus facciate cedibile senza visto

Il visto di conformità deve essere rilasciato solo in caso di cessione e sconto in fattura per il 110% oppure per tutte le altre agevolazioni, ad esempio bonus facciate?

S.R.

Il visto di conformità è richiesto soltanto nel caso di cessione del credito d'imposta o sconto in fattura riguardante il superbonus.

Non è quindi richiesto in caso di cessione del bonus facciate.

3

Visto di conformità e asseverazione infedele

Nel caso in cui l'asseverazione rilasciata dal tecnico sia "infedele", vi possono essere conseguenze per chi appone il visto?

P.P.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile; colui che appone il visto di conformità non può invece essere ritenuto responsabile dell'eventuale "infedeltà" dell'asseverazione.

2

Certificato medico da pagare con strumenti tracciabili

Certificato medico emesso da medico di famiglia/pediatra nell'ambulatorio dove viene svolto il servizio medico: detta prestazione come deve essere considerata ai fini della tipologia di pagamento per poterla considerare detraibile?

D. SRL M.D.P.

Possono essere pagate in contanti, pur restando detraibili, soltanto le spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN, così come le spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici.

Tutte le altre spese sanitarie, comprese le spese sostenute per i certificati di "sana e robusta costituzione" rilasciati dai medici di famiglia, devono essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili.

1

Decreto Ristori bis: i versamenti rinviati

Il rinvio dei pagamenti deciso dal decreto ristori bis riguarda i pagamenti di competenza di novembre (con pagamento al 16/12) o i pagamenti da effettuare in novembre, quindi il 16/11 e 30/11?

L.E.

Il Decreto Ristori bis è intervenuto nuovamente per rivedere il calendario delle scadenze fiscali.

L'articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre relativi:

- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte,
- ai versamenti relativi all'Iva.

La disposizione, che trova limitata applicazione solo ai contribuenti svolgenti le attività richiamate dal Decreto o che operano nelle zone espressamente previste, opera quindi con riferimento alle scadenze del mese di novembre, come, ad esempio, la scadenza del 16.11.2020 (non assume invece rilievo il periodo di competenza dell'Iva o delle ritenute).

Il successivo articolo 11 prevede poi, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati dall'Allegato 1 al decreto, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. Anche in questo caso la sospensione, che non opera relativamente ai premi Inail, è concessa indipendentemente dal periodo di competenza degli importi, assumendo invece esclusivo rilievo la data di scadenza dei pagamenti.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



COMMUNITY

IVA

La mancanza del vincolo finanziario “allontana” la branch dal gruppo Iva

di Sergio Pellegrino

OneDay Master

GESTIONE CREDITI IVA – RIMBORSI, COMPENSAZIONI, PATOLOGIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La [risposta all'istanza di interpello n. 539](#) di ieri ci consente di ricapitolare le **regole per la partecipazione** al cosiddetto **gruppo Iva**.

Il caso rappresentato è quello di un **gruppo Iva** di cui è **rappresentante la capogruppo Alfa S.p.A.**, che ha presentato l'istanza di interpello finalizzata all'**esclusione della branch italiana**, istituita a seguito di un'operazione di riorganizzazione del gruppo che ha coinvolto anche le partecipate estere, per **insussistenza del vincolo finanziario** di cui all'[articolo 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#) (o, in subordine, per insussistenza del vincolo economico di cui al successivo comma 5).

L'**operazione di riorganizzazione** attuata da parte del **gruppo bancario**, iniziata nel 2019 e che verrà completata nei primi mesi del 2021, è finalizzata ad **accentrare i centri di competenza IT per le banche estere del gruppo** in un'unica **società appositamente costituita in Croazia**, Beta, controllata al 100% dalla società lussemburghese **LUX S.A.**, a sua volta **controllata al 100% da Alfa**.

Beta ha acquisito dalla banca del gruppo con sede in Croazia il **ramo d'azienda IT** e provvederà ad effettuare ulteriori **diverse acquisizioni infragruppo** per arrivare alla **costituzione di tre branch**, di cui **una in Italia**.

È previsto che quest'ultima **acquisisca il ramo d'azienda infrastrutturale di proprietà di Alfa**, per **fornire parte dei servizi IT alle banche estere del gruppo**, mentre **non fornirà alcun servizio IT alle società del gruppo Iva**.

Nel formulare il proprio parere, l'Agenzia delle entrate parte dall'analisi della disposizione del **primo comma dell'articolo 70-ter del decreto Iva**.

La norma prevede che il **vincolo finanziario** si considera esistente tra **soggetti passivi nel territorio dello Stato** nel momento in cui, **almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente**,

- fra di essi esiste, direttamente o indirettamente, un **rapporto di controllo** ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, numero 1\) del codice civile](#),
- ovvero, **sono controllati**, direttamente o indirettamente, **dallo stesso soggetto**, a condizione che questi sia residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Il riferimento alla nozione di **controllo di diritto**, di cui all'[articolo 2359, primo comma, numero 1\) del codice civile](#), implica che si consideri controllata la società in cui un'altra società disponga della **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**.

Il **perimetro del gruppo Iva** opera quindi su **due direttive**:

- una **verticale**, che comprende la **controllante italiana** e le **controllate italiane**;
- una **orizzontale**, che include le società stabilite in Italia quando sono **controllate dallo stesso soggetto**, che può essere **stabilito anch'esso in Italia** oppure in un **paese estero white list**.

Quest'ultima condizione viene posta dal legislatore per consentire di verificare la **sussistenza del controllo di diritto** in capo alla **holding estera**.

Nel caso della **stabile organizzazione di un soggetto non residente**, la valutazione del **vincolo finanziario** va effettuata verificando il **requisito del controllo** fra i **soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato** e la **casa madre estera della stabile organizzazione**.

Non possono entrare a far parte di un gruppo Iva le **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei quali **non è possibile accettare la presenza del requisito del controllo di diritto**, mentre tale inclusione sarebbe possibile nel caso in cui la **casa madre**, della quale è emanazione la stabile organizzazione, eserciti un **controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato** e facenti parte del gruppo Iva.

Nella fattispecie in esame, fra la **capogruppo Alfa** e la **branch italiana** si interpongono **due soggetti**, entrambi non residenti: **Beta**, la società di diritto croato "mamma" della **branch**, e la sua **controllante di diritto lussemburghese**, che ne detiene integralmente il capitale sociale.

Alla luce di una **strutturazione** di questo tipo, **non** vi sono evidentemente le condizioni per **includere Beta**, in qualità di **società controllata**, nel gruppo Iva di Alfa, **non sussistendo il vincolo finanziario richiesto dall'[articolo 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#)**.

PROFESSIONISTI

Il mandato alla tenuta della contabilità non obbliga alla redazione della dichiarazione

di Gioacchino De Pasquale

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione**, con l'ordinanza n. 25289 depositata ieri, 11 novembre, ha ribadito il principio in base al quale la **tenuta della contabilità non prova l'incarico del ragioniere commercialista nella presentazione della dichiarazione dei redditi** e, di conseguenza, il **professionista non è responsabile per eventuali errori**.

Nel caso di specie, oggetto della controversia era la **sussistenza o meno della responsabilità professionale di un ragioniere commercialista** che aveva assunto “*l'incarico dell'espletamento delle incombenze contabili e fiscali di un cliente*” (tabaccheria), il quale aveva ricevuto delle contestazioni dall'Amministrazione Finanziaria per il **mancato pagamento delle imposte negli anni dal 1999 al 2001 nonché per il mancato pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio per il 2002**.

A seguito **dell'intervenuta definitività dell'atto impositivo**, il contribuente chiamava in causa il professionista in sede civile per ottenere il **risarcimento del danno**, ritenendolo responsabile, per **l'inadeguata prestazione professionale, delle contestazioni giustificate dell'Agenzia**.

La tesi del **cliente** si fondava sulla **ricomprensione dell'adempimento dichiarativo nel mandato conferito al ragioniere commercialista**, considerata l'ampia portata della locuzione “*incombenze contabili e fiscali*”. A supporto della sua tesi, sosteneva che il professionista si occupava sia delle scritture contabili che degli adempimenti fiscali periodici, e di più il **rinvendimento della propria dichiarazione nello studio del professionista** proverebbe in **maniera inequivocabile** che questo avesse assunto **l'obbligo di redigere e presentare la dichiarazione dei Redditi**.

In relazione al caso prospettato, la **Suprema Corte**, con l'ordinanza n. 25289 depositata ieri, 11 novembre, ha ribadito, in linea con il **consolidato orientamento giurisprudenziale**, che il **conferimento dell'incarico di tenuta delle scritture contabili e dell'espletamento degli adempimenti fiscali periodici**, che costituiscono le **fondamenta per la predisposizione della**

dichiarazione dei redditi di un imprenditore, non implica necessariamente che il **professionista si fosse obbligato anche alla redazione del Modello Redditi** (a nulla rileva il rinvenimento della dichiarazione del cliente nello studio del professionista).

La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che, in tema di **responsabilità contrattuale**, spetta al **soggetto che ha subito il danno fornire la prova** sia dell'esistenza dello stesso, sia della sua riconducibilità all' inadempimento del debitore.

Il soggetto presunto danneggiato deve poter provare:

- l'inadeguata prestazione professionale;
- l'esistenza del danno;
- il **nesso di causalità** tra la prestazione professionale inadeguata e il danno.

Non avendo il danneggiato fornito tali prove inequivocabili, la Suprema Corte non ha ritenuto esistente la responsabilità **contrattuale** in capo al professionista, evidenziando che che il **conferimento dell'incarico di tenuta delle scritture contabili e dell'espletamento degli adempimenti fiscali** periodici non comprende necessariamente la redazione della dichiarazione dei redditi.

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – V° parte

di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020** del **D.Lgs. 147/2020**, si è completato l'iter di approvazione del **correttivo al Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza**.

Le disposizioni del decreto correttivo entreranno in vigore il **1° settembre 2021**, insieme al **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (di cui al D.Lgs. 14/2019).

Solo le disposizioni di cui agli [articoli 37, commi 1 e 2, D.Lgs. 147/2020](#) (che intervengono sugli [articoli 356 e 357 CCII](#), relative **all'istituzione dell'albo** dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al codice) e di cui all'[articolo 40 dello stesso D.Lgs. 147/2020](#) (che modifica le norme del codice civile in materia di **assetti organizzativi societari**, **intervenendo sugli articoli 375 e ss. CCII**) entreranno in vigore il prossimo **20.11.2020**.

Il diverso termine è giustificato dal fatto che **le ultime disposizioni citate sono già vigenti**.

Nei [precedenti contributi](#), sono già state passate in rassegna una serie di modifiche contenute nel correttivo, in materia di **concordato preventivo**, di **procedure proprie del sovradebitamento**, di **misure cautelari e protettive**, di **procedure di allerta**, di **meccanismi all'interno dell'Ocri** e del collegio di esperti, di modalità di accesso alle **procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, ecc..

Il correttivo interviene anche sulla **procedura di liquidazione giudiziale** di cui agli [articoli 121 e ss. CCII](#).

Tra le modifiche, l'[articolo 128 CCII](#) è integrato con la specifica che la **nomina dei difensori** spetta al curatore.

In relazione, agli adempimenti del curatore di cui all'[articolo 130 CCII](#), il correttivo interviene

sul **comma 4**, prevedendo che alla **relazione particolareggiata, che deve essere predisposta dal curatore** entro 60 giorni dal deposito del **decreto di esecutività dello stato passivo**, debbano essere allegati: il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'[articolo 198, comma 2](#), nonché il rendiconto di gestione di cui all'**articolo 2487-bis cod. civ.**, evidenziando le rettifiche apportate.

L'intervento è strettamente collegato con le **modifiche operate in relazione all'[articolo 198 CCII](#)**.

L'[articolo 198](#), in particolare, che prevedeva, al comma 2, l'onere per il curatore di **redigere il bilancio dell'ultimo esercizio** in caso di mancata presentazione nel termine stabilito, è stato rettificato con la previsione secondo la quale **il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale**; in mancanza, alla redazione provvede il curatore.

Di fatto, **il curatore è stato sollevato da un adempimento difficile e insidioso**, non potendo sempre contare sulla documentazione contabile necessaria per predisporre l'ultimo bilancio di esercizio ante procedura.

Adesso l'impegno del curatore è solo **sussidiario** rispetto a quello del debitore.

L'[articolo 166 CCII](#) ha subito una modifica interessante al **comma 3** lettera b): in particolare, non saranno più soggette **all'azione revocatoria, le rimesse effettuate** su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera **durevole** (il termine “consistente” è stato soppresso) l'esposizione del debitore nei confronti della banca.

La modifica si è resa necessaria alla luce di una serie di **incertezze interpretative** proprio con riferimento al requisito della “consistenza”, **discrezionale e relativo**.

Nella relazione al correttivo si legge che l'eliminazione del requisito della “consistenza”, ai fini della valutazione di revocabilità di una rimessa bancaria, **non pregiudica comunque l'operatività della disposizione**. Infatti, l'esigenza di sottrarre a revocatoria operazioni che non abbiano realmente depauperato il patrimonio del debitore né lesò la *par condicio creditorum* è soddisfatta dal limite stabilito dall'[articolo 171, comma 3, CCII](#), oltreché dal requisito della “durevolezza”.

All'[articolo 170 CCII](#) è stato inserito il **comma 2** che prevede che, quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della **liquidazione giudiziale**, i termini di cui agli [articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2](#), e [169 CCII](#) decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

L'[articolo 200 CCII](#) è stato rettificato prevedendo che il curatore, **nell'avviso ai creditori e agli altri interessati**, debba comunicare anche la possibilità che sia chiesta l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'[articolo 232, comma 4](#).

[CCII.](#)

L'[articolo 205 CCII](#), relativo alla **comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo, nella nuova versione**, prevede che la comunicazione contenga anche la **sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali**, al fine di disincentivare la proposizione di impugnazione dello stato passivo, quando è già chiaro che l'attivo derivante dalla liquidazione non consente un utile riparto, a favore di determinati creditori.

Nell'[articolo 211 CCII](#), relativo **all'esercizio dell'impresa del debitore**, è stata soppressa, al **comma 2**, l'espressione che richiedeva, per **l'autorizzazione a proseguire l'esercizio dell'impresa**, il requisito che dall'interruzione ne potesse derivare un grave danno.

Nella relazione al correttivo è spiegata la *ratio* sottesa alla modifica: nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa soggetta a liquidazione giudiziale è la regola, avendo come unico parametro quello di **garantire al ceto creditorio di ottenere il massimo soddisfacimento**.

L'[articolo 216 CCII](#), relativo alle **modalità della liquidazione**, al **comma 2** è stato rettificato dettando tutta una serie di modifiche inerenti al provvedimento con cui il **giudice ordina la liberazione dei beni immobili** occupati dal debitore.

Il provvedimento è **attuato dal curatore** secondo le **disposizioni del giudice delegato**, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, **anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento** nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta.

Per l'attuazione dell'ordine di liberazione, il giudice delegato può avvalersi della **forza pubblica e nominare ausiliari** ai sensi dell'[articolo 68 c.p.c.](#)

Quando nell'immobile si trovano **beni mobili che non devono essere consegnati** ovvero **documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale**, il **curatore intima di asportarli alla parte** tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, **assegnandogli il relativo termine**, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza.

Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono **considerati abbandonati e il curatore**, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo **smaltimento o la distruzione**.

Al **comma 6** dell'[articolo 216 CCII](#), è precisato che gli interessati a presentare una offerta d'acquisto hanno diritto di **esaminare i beni in vendita** entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato.

L'esame dei beni, inoltre, deve svolgersi con modalità idonee a garantire la **riservatezza** **dell'identità degli interessati** e ad impedire che essi abbiano **contatti tra loro**.

AGEVOLAZIONI

Lotteria degli scontrini anche per le spese sanitarie

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [provvedimento prot. n. 0351449](#) pubblicato ieri, **11 novembre**, il **Direttore dell'Agenzia delle entrate** ha modificato il **precedente provvedimento n. 739122 del 31.10.2019**, prevedendo che i dati dei corrispettivi validi ai fini della **partecipazione alla lotteria degli scontrini** possano essere trasmessi anche dai **soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria**.

Si ricorda, a tal proposito, che con il **richiamato provvedimento n. 739122 del 31.10.2019** fu previsto che i **registratori telematici** utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria **non potessero trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria degli scontrini**.

Solo dopo la pronuncia del **Garante per la protezione dei dati personali** sarebbe stata regolamentata la partecipazione dei corrispettivi trasmessi al **sistema Tessera Sanitaria** alla **lotteria degli scontrini**.

Con il **provvedimento** in esame, dunque, sentito il **Garante della privacy**, viene **consentita la trasmmissione dei dati ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini** anche ai **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria**, ma soltanto con riferimento alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente **l'acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale**.

I **registratori telematici**, in fase di registrazione dei dati dell'operazione, **potranno quindi memorizzare**:

- o il **codice fiscale, finalizzato all'ottenimento dell'eventuale detrazione fiscale**,
- oppure il **codice lotteria**, finalizzato alla partecipazione a quest'ultima.

La **nuova lotteria degli scontrini**, lo si ricorda, prenderà avvio dal **1° gennaio 2021**, sebbene, secondo le ultime bozze della **Legge di bilancio**, risultino **totalmente esclusi i pagamenti in**

contanti; potranno dunque partecipare all'estrazione soltanto i **contribuenti che hanno effettuato i pagamenti con strumenti tracciabili**.

Si evidenzia, da ultimo, che, alla luce dei recenti **pareri pubblicati dal Garante privacy**, sono attese ulteriori novità in materia di **lotteria degli scontrini e pagamenti con strumenti di pagamento tracciabili**:

- lo scorso **1° ottobre** il Garante per la privacy ha espresso **parere** positivo allo schema di determina che completa l'attuazione della lotteria degli scontrini, istituendo **nuovi premi per i consumatori** maggiorenni, residenti in Italia, che acquistano beni o servizi con **strumenti di pagamento elettronici** (c.d. “*cashless*”), nonché per gli **esercenti che emettono il relativo scontrino** ([doc. web n. 9466165](#));
- lo scorso **13 ottobre** il Garante per la privacy ha espresso **parere** positivo sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del **programma di rimborso in denaro** a favore dei consumatori che effettuano **acquisti con strumenti di pagamento elettronici** (c.d. “*cashback*”). Il nuovo meccanismo prevede l'adesione a un programma, grazie al quale, ogni volta che **la carta di pagamento registrata è utilizzata dal consumatore** per l'acquisto in negozio, i **dati sono trasmessi al Sistema cashback**: alla fine di ciascun semestre sarà quindi calcolato il **rimborso spettante a ogni consumatore** aderente al programma, sulla base degli **importi dei pagamenti effettuati**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

S.T.P. unipersonali e S.T.P. a r.l. semplificate. Si possono fare?

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



L'[articolo 10, comma 3, L. 183/2011](#), norma istitutiva delle STP, prevede espressamente che “è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico **secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile**. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”.

L'esplicito riferimento, da parte del Legislatore, ai suddetti titoli V e VI, sembrerebbe quindi consentire la creazione di STP, partendo da **qualsiasi tipo di forma societaria** disciplinata dalle disposizioni in questione, con gli opportuni correttivi dettati dalla Legge 183/2011 per le STP (per un riepilogo si veda <https://www.ecnews.it/s-t-p-e-operazioni-di-ma-e-di-aggregazioni-tra-studi/>).

Ci si è posti (e ci si pone), però, il problema se non vi siano, invero, alcune ipotesi, pur normativamente previste con riferimento alle società in via generale, che siano **incompatibili con l'istituto della STP**.

In particolare, nel presente contributo, verrà affrontato il tema della ammissibilità o meno della **STP unipersonale** e della **STP SRLS**.

Sulla prima, il dibattito è ormai giunto alla conclusione per l'ammissibilità.

È invece ancora controversa la possibilità di utilizzare la forma societaria della **s.r.l. semplificata**, contemplata dall'[articolo 2463 bis cod.civ.](#)

Continua a leggere su <https://mpopartners.com/articoli/costituzione-stp-semplificate-unipersonali/>